



Direzione Centrale Pensioni
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 25-06-2024

Messaggio n. 2362

OGGETTO: Corresponsione per l'anno 2024 della somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge n. 81/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127/2007, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge n. 232/2016

1. Corresponsione d'ufficio e a domanda

Con il presente messaggio si comunica che con la mensilità di luglio 2024 l'Istituto provvede a erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, di cui all'articolo 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 187, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La corresponsione della quattordicesima è effettuata d'ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell'Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.

A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d'ufficio con la rata di dicembre 2024.

Quanto ai requisiti di accesso anagrafici e contributivi si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati in materia dall'Istituto e, in particolare, al messaggio n. 2549 del 20 giugno 2017.

Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione *online*, denominata "RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA", accedendo al sito istituzionale dell'INPS con la propria

identità digitale (SPID - Sistema pubblico di Identità Digitale – almeno di II livello, CNS - Carta Nazionale dei Servizi o CIE - Carta di identità elettronica 3.0 - o eIDAS).

In alternativa, è possibile rivolgersi agli Istituti di Patronato che assicurano assistenza gratuita per la proposizione della domanda della predetta somma aggiuntiva.

2. Requisiti reddituali per l'anno 2024

2.1 Anno di riferimento del reddito

La verifica del diritto alla quattordicesima viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri di cui all'articolo 35, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, nel caso di concessione del beneficio successiva alla prima, in base ai criteri dettati dal comma 8 del medesimo articolo, come modificato dall'articolo 13, comma 6, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In questo ultimo caso devono essere presi in esame i redditi da pensione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati dell'anno in corso e i redditi diversi da pensione relativi all'anno precedente.

Per l'anno 2024 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:

- in caso di **prima concessione**, tutti i redditi rilevanti posseduti dal soggetto nell'**anno 2024** (rientrano in tale casistica coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva);
- nel caso di **concessione successiva alla prima**:
 - **i redditi per prestazioni** per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, **conseguiti nel 2024**;
 - **i redditi diversi** da quelli di cui al punto precedente, **conseguiti nel 2023**.

Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2024 o 2023, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all'anno 2020.

2.2 Limiti di reddito

Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella sottostante.

Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte o fino a 2 volte il trattamento minimo.

Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell'importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva.

Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo (T.M.) e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l'importo in parola viene

corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l'anno 2024.

Quattordicesima Anno 2024 – limiti reddituali

(T.M. mensile € 598,61 – T.M. annuale € 7.781,93)

Anni di contribuzione		T.M. annuo x 1,5 (tabella A)		T.M. annuo x 2 (tabella B)	
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Fino a € 11.672,90	Tra € 11.672,91 e € 11.773,89	Tra € 11.773,90 e € 15.563,86	Oltre € 15.563,86
≤ 15 anni (≤ 780 ctr.)	≤ 18 anni (≤ 936 ctr.)	€ 437,00	Max € 12.109,90	€ 336,00	Max € 15.899,86
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Fino a € 11.672,90	Tra € 11.672,91 e € 11.798,89	Tra € 11.798,90 e € 15.563,86	Oltre € 15.563,86
> 15 ≤ 25 anni (≥ 781 ≤ 1.300 ctr.)	> 18 ≤ 28 anni (≥ 937 ≤ 1.456 ctr.)	€ 546,00	Max € 12.218,90	€ 420,00	Max € 15.983,86
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Fino a € 11.672,90	Tra € 11.672,91 e € 11.823,89	Tra € 11.823,90 e € 15.563,86	Oltre € 15.563,86
> 25 anni (≥ 1.301 ctr.)	> 28 anni (≥ 1.457 ctr.)	€ 655,00	Max € 12.327,90	€ 504,00	Max € 16.067,86

3. Pensioni gestite nei sistemi integrati

Rientrano nei sistemi integrati le pensioni:

- della Gestione privata;
- ex ENPALS;
- della Gestione pubblica liquidate con il sistema IVS;
- dei giornalisti gestione ex INPGI 1 liquidate con il sistema IVS (categorie 243, 244 e 245 con **GP1AV91B=1**).

3.1 Platea interessata

La somma aggiuntiva viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2024 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 31 luglio 2024, hanno

un'età maggiore o uguale a 64 anni.

Si rammenta che l'importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti prestazioni:

- 044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESA), 010 (VOSPED), 011 (IOSPED), 012 (SOSPED), 043 (INDCOM), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

La quattordicesima non viene, inoltre, erogata per le seguenti prestazioni:

- pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
- pensioni della ex SPORTASS.

3.2 Registrazione delle attività sulla pensione

Sulle pensioni esaminate per la lavorazione è stata memorizzata la seguente movimentazione nel segmento GP1 del *data base* delle pensioni:

- GP1CMPNTIP il valore QA (Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse);
- GP1FMPNTIP il valore 1;
- GP1DMPN la data di elaborazione;
- GP1CPRD il valore M2024.

Nella funzione DIARIO sono state registrate le seguenti informazioni:

Codice	Descrizione
0710	Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio € 000,00
0711	Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: conguaglio corrisposto su pensione ccc/ssss/nnnnnnnn
0712	Elaborazione somma aggiuntiva pensioni basse AAAA: scartata al calcolo per xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nel segmento GP3, sezione "CU", del relativo database della pensione sulla quale viene attribuita la quattordicesima, viene memorizzato l'importo corrisposto:

GP3EAGG = importo della somma aggiuntiva corrisposta.

3.3 Recupero di somme non dovute allo stesso titolo

Nel caso in cui il soggetto titolare di pensione abbia in corso una procedura di recupero per la quattordicesima erogata negli anni precedenti e risultata non dovuta, in tutto o in parte a seguito delle verifiche reddituali a consuntivo, sulla somma aggiuntiva del 2024 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.

3.4 Apertura della procedura di prenotazione

La procedura "BOOKING OFFICE" consente l'erogazione della somma in argomento in modalità *online*.

Per l'anno corrente la procedura viene messa a disposizione delle Strutture territoriali dalla data di pubblicazione del presente messaggio.

Come rammentato al precedente paragrafo 1, a decorrere dal 1° luglio 2022, anche ai titolari di pensioni ex INPGI (categorie: 243, 244 e 245) in possesso dei requisiti normativamente previsti è corrisposta la quattordicesima.

Tramite la procedura di prenotazione "BOOKING OFFICE" possono essere elaborate solo le citate pensioni di categoria 243, 244 e 245 con **GP1AV91B=1**.

4. Pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica

4.1 Platea interessata

La somma aggiuntiva, come precedentemente richiamato, viene attribuita d'ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2024 ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che, alla data del 30 giugno 2024, hanno un'età maggiore o uguale a 64 anni.

Nella sezione "PROSPETTI EROGAZIONE PENSIONI" sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti soggetti:

- soggetti ai quali è stata attribuita d'ufficio la quattordicesima;
- soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
- soggetti ai quali non è stata attribuita la quattordicesima per cause diverse da quella del punto precedente, con l'indicazione della relativa motivazione.

4.2 Redditi utilizzati

Sono stati utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande *web* o inseriti dalle Strutture territoriali nell'applicativo *online* entro il giorno 13 maggio 2024.

In assenza di informazioni reddituali relativi agli anni 2023 o 2022, per i redditi diversi da quelli da prestazione, sono stati utilizzati i redditi dell'ultima campagna reddituale elaborata, ossia i redditi dell'anno 2021.

5. Scarto per irreperibilità

Non sono state elaborate le pensioni dei soggetti che, alla data dell'elaborazione, risultavano in condizione di irreperibilità, a eccezione dei pensionati con pagamento localizzato all'estero tramite Citibank NA, in considerazione delle attività di verifica dell'esistenza in vita svolte dalla medesima banca.

Qualora i soggetti irreperibili presentino domanda per l'attribuzione della somma aggiuntiva, deve preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità, secondo le indicazioni di cui ai messaggi n. 2702 del 4 luglio 2018 e n. 4567 del 6 dicembre 2018.

6. Comunicazioni ai pensionati

Il credito per la somma aggiuntiva per l'anno 2024 viene evidenziato con apposita voce nel cedolino di pensione.

Le lettere di comunicazione relative al credito per la somma aggiuntiva non vengono spedite in formato cartaceo. Il beneficiario viene informato con le seguenti modalità:

1. nella relativa sezione del certificato di pensione (c.d. modello "Obis/M");
2. con apposita comunicazione nella sezione "MY INPS" dell'interessato e con invio di una comunicazione *e-mail* al contatto telematico certificato del pensionato, se disponibile;
3. sul cedolino, con apposita annotazione;
4. con invio di una notifica sull'*app* "IO".

Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga